

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**COPIA**

**N. 9 DEL 09/03/2013**

**OGGETTO:**

**NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. -  
APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ALLEGATO A)**

=====

L'anno duemilatredici addì nove del mese di marzo alle ore 10.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti		Assenti	
CERVI PAOLO	Sindaco	ZANONI MIRCO	Consigliere
LASAGNI MARISA	Consigliere	SACCANI CINZIA	Consigliere
RUOZI ANGELO	Consigliere		
LASAGNI LIONELLO	Consigliere		
MORA ANGELA	Consigliere		
LEPRE MIRKO	Consigliere		
Tot. presenti: 6		Tot. assenti: 2	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata – Catellani .

Con l'assistenza del Segretario Dr.sa Pelosi Anna Maria.

Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora – Lepre.

-----

- omissis -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che con l'entrata in vigore della legge regionale Emilia Romagna dell'8 agosto 2001, n.24 recante ***“Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”*** è stata abrogata la L.R. 14 marzo 1984, n.12, che disciplinava la materia;
- che con l'entrata in vigore della succitata L.R. n.24/2001 è stata trasferita al Comune la competenza della disciplina in ordine alla gestione degli alloggi di e.r.p. e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia;
- che l'art.25, comma 2, della stessa legge regionale n.24/2001 testualmente cita *“Il Comune provvede con apposito regolamento alla individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi....”*;

### RILEVATO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo regolamento per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che disciplina nello specifico, la gestione della graduatoria di accesso agli alloggi e le modalità di assegnazione degli stessi agli aventi diritto;
- che tale nuovo regolamento si è reso necessario dopo aver effettuato un monitoraggio costante del precedente, per verificarne l'efficacia;
- che in particolare era stata rilevata una criticità legata alla capacità di risposta alle mutate condizioni socio economiche, nonché una eccessiva staticità della graduatoria che restava in vigore per due anni, legata alla periodicità dell'emissione del relativo bando;
- che per quanto riguarda la problematica sopra evidenziata, con il nuovo regolamento è stata operata una rivisitazione dell'intero articolato, con modifiche che hanno l'intento di incidere principalmente su questi aspetti:
  - introduzione del bando “aperto” per la raccolta delle domande e l'assegnazione degli alloggi, strumento flessibile destinato a permettere una gestione senza soluzione di continuità dei processi inerenti l'edilizia residenziale pubblica;
  - cadenza di aggiornamento della graduatoria semestrale, con l'obiettivo di un utilizzo della graduatoria stessa più esteso;
- che è stato inoltre riconsiderato l'intero sistema dei punteggi, sulla base di queste considerazioni:
  - le tabelle dei punteggi attribuibili ai richiedenti sono lo strumento che permette di operare la fotografia del bisogno del richiedente, operazione tanto più attendibile allorché a punteggi alti corrispondano effettivamente situazioni meritevoli di intervento da parte dell'Ente;
  - si rende necessario attribuire maggior valore al disagio economico con particolare riferimento all'incidenza del canone dell'affitto sul reddito al fine di intervenire, quando possibile, in prevenzione rispetto agli sfratti per morosità;

- si è inteso considerare le condizioni soggettive (nucleo familiare con minori, anziani, monogenitoriali, ecc.) come condizioni di disagio e quindi meritorie di punteggio, solo qualora presenti insieme ad un disagio economico o abitativo e non semplicemente in quanto tali.

RILEVATO altresì che nel nuovo regolamento approvato con delibera di C.C. n°54/2012, si sono riscontrati alcuni meri errori materiali relativamente all'attribuzione dei punteggi (allegato A), in particolare:

- condizioni oggettive A-2 mancava il punteggio;
- condizioni soggettive C-5.2 è stato indicato un punteggio errato

VISTO il seguente nuovo allegato A) relativo all'attribuzione dei punteggi, con evidenziate le voci corrette:

<b>Allegato A) al Regolamento per l'assegnazione alloggi ERP</b>
<b>A - CONDIZIONI OGGETTIVE</b>
<b>A.1)</b> situazione di grave disagio abitativo accertata dall'autorità competente ed esistente da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, o dall'ultimo aggiornamento dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:
<b>A-1.1)</b> sistemazione in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità possono essere adibiti, se pure impropriamente, ad abitazione oppure in spazi procurati a titolo precario dai Servizi sociali o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con LR. 4 febbraio 1994, n. 7: (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in graduatoria): <b>punti 6</b>
<b>A-1.2)</b> sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario e temporaneo dall'Amministrazione Comunale e/o a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali (comprovata mediante relazione dei Servizi Sociali): <b>punti 6</b>
<b>A-1.3)</b> coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei: un coabitante <b>punti 1</b> due o più coabitanti <b>punti 3</b>
<b>A-1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:</b> due persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.: <b>punti 1</b> due persone in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente regolamento considerato come alloggio adeguato alle esigenze del nucleo: <b>punti 1</b> tre persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.: <b>punti 2</b> tre persone ed oltre in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente regolamento considerato come alloggio adeguato alle esigenze del nucleo; <b>punti 2</b>
<b>A-1.5)</b> abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte della autorità competente: <b>punti 3</b> Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia accertata a favore di altro richiedente inserito nella graduatoria generale.
<b>A-2)</b> abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dal Servizio sociale dell'ente pubblico (comprovata mediante relazione dei Servizi Sociali): <b>punti 6</b>
<b>A-2.1)</b> sistemazione precaria che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di

separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio emesso da non oltre un anno alla data della domanda e/ o dalla data dell'ultimo aggiornamento. <b>punti 6</b>
<b>A-3)</b> richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da ente pubblico o da privati, o in alloggio e.r.p. o di proprietà comunale assegnato in via provvisoria e/o d'urgenza, che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro tre anni dalla data di presentazione della domanda: <b>punti 4</b>
<b>Le condizioni A-1.1), A.2) e A.3) non sono cumulabili fra loro e con le altre condizioni oggettive. Nei casi di cumulabilità, il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti.</b>

<b>B- DISAGIO ECONOMICO</b>	
<b>B-1)</b> Nucleo richiedente con reddito, calcolato ai sensi del d.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (valore I.S.E.E.) riferito al massimo valore I.S.E.E. previsto per l'accesso:	
<b>- Inferiore o pari al 20% dell'ISEE d'accesso</b>	<b>punti 4</b>
<b>- Inferiore o pari al 30% dell'ISEE d'accesso</b>	<b>punti 3</b>
<b>- Inferiore o pari al 50% dell'ISEE d'accesso</b>	<b>punti 1</b>
In presenza di reddito complessivo inferiore al 20 % del valore Isee riferito al massimo previsto per l'accesso, verrà effettuato il controllo automatico presso gli uffici competenti. In presenza di reddito complessivo inferiore al 10% del valore Isee riferito al massimo previsto per l'accesso dovrà essere presentata idonea documentazione giustificativa che comprovi i mezzi di sostentamento del nucleo richiedente (Es. redditi esenti ai fini Irpef, sostegno economico dei Servizi Sociali ecc.)	
<b>B-2)</b> Richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida:	
<b>B-2.1)</b> in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo (imponibile fiscale) dell'intero nucleo richiedente, così come indicato dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda: <b>punti 1</b>	
<b>B-2.2)</b> in misura superiore al 50% sul reddito complessivo (imponibile fiscale) dell'intero nucleo richiedente, così come indicato dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda: <b>punti 2</b>	
<b>B-2.3)</b> in misura superiore al 70% sul reddito complessivo (imponibile fiscale) dell'intero nucleo richiedente, così come indicato dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda: <b>punti 3</b>	

<b>C) CONDIZIONI SOGGETTIVE</b>	
<b>C-1)</b> nucleo richiedente composto da 4 unità e oltre di cui almeno due minori: <b>punti 3</b>	
<b>C-2)</b> nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa) anche con minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al 75%: <b>punti 3</b>	
<b>C-3)</b> presenza, nel nucleo richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di aggiornamento della graduatoria: <b>punti 2</b>	
<b>Le condizioni C.2) e C.3) non sono cumulabili.</b>	
<b>C-4)</b> nucleo richiedente con anzianità di formazione non superiore a quattro anni dalla data di presentazione della domanda e nucleo la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data: <b>punti 1</b>	
Nel secondo caso il nucleo deve risultare costituito alla data di assegnazione. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei componenti il nucleo abbia superato il trentacinquesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrano di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata, secondo lo standard abitativo previsto dalla disciplina regionale vigente.	

<b>C-5)</b> presenza nel nucleo familiare richiedente di persona portatrice di handicap. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:	
<b>C-5.1)</b> una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: <b>punti 2</b>	
<b>C-5.2)</b> una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, anche mediante assegnazione dell'indennità di accompagnamento, o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute sempre ai sensi delle vigenti normative: <b>punti 3</b> Non sono cumulabili tra di loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione C.5), tranne nel caso in cui siano riferite a persone diverse appartenenti al nucleo del richiedente ed inserite nella domanda. In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.	
<b>C-6)</b> nucleo composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: <b>punti 2</b>	
Oppure: nucleo composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabelle A e B	
<b>C-6.1</b> con minore	<b>punti 3</b>
<b>C-6.2</b> con 2 minori	<b>punti 4</b>
<b>C-6.3</b> con 3 o più minori	<b>punti 5</b>
Non sono cumulabili tra di loro i punteggi previsti per la condizione C.6 con le diverse ipotesi della condizione C.6.1) C.6.2. e C.6.3) e la condizione non viene riconosciuta quando il richiedente convive more uxorio con altra persona adulta.	
<b>C-7)</b> nucleo composto da una sola persona ultrasessantacinquenne: <b>punti 1</b>	
<b>C-8)</b> nucleo che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza, ai sensi della l.r. 21 febbraio 1990, n. 14 e s.m.i.: <b>punti 2</b>	
<b>C-9)</b> Residenza nel Comune di CAMPEGINE del richiedente alla data di presentazione o aggiornamento della domanda:	
<b>C-9.1)</b> Richiedente con residenza nel Comune da oltre 3 anni e fino a 5	<b>punti 2</b>
<b>C-9.2)</b> Richiedente con residenza nel Comune da oltre 5 anni e fino a 10	<b>punti 4</b>
<b>C-9.3)</b> Richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni	<b>punti 6</b>

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio interessato in ordine, alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 6 contrari zero, astenuti zero espressi in forma palese;

## D E L I B E R A

1) Di approvare le modifiche al nuovo regolamento per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (approvato con delibera di C.C. n°54/2012), resesi necessarie per la correzione di alcuni meri errori materiali relativamente all'attribuzione dei punteggi (allegato A), in particolare:

- condizioni oggettive A-2 mancava il punteggio;
- condizioni soggettive C-5.2 è stato indicato un punteggio errato;

2) Di approvare il seguente nuovo allegato A) relativo all'attribuzione dei punteggi, con evidenziate le voci corrette:

<b>Allegato A) al Regolamento per l'assegnazione alloggi ERP</b>
<b>A - CONDIZIONI OGGETTIVE</b>
<b>A.1)</b> situazione di grave disagio abitativo accertata dall'autorità competente ed esistente da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, o dall'ultimo aggiornamento dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:
<b>A-1.1)</b> sistemazione in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità possono essere adibiti, se pure impropriamente, ad abitazione oppure in spazi procurati a titolo precario dai Servizi sociali o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con LR. 4 febbraio 1994, n. 7: (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in graduatoria): <b>punti 6</b>
<b>A-1.2)</b> sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario e temporaneo dall'Amministrazione Comunale e/o a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali (comprovata mediante relazione dei Servizi Sociali): <b>punti 6</b>
<b>A-1.3)</b> coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei: un coabitante <b>punti 1</b> due o più coabitanti <b>punti 3</b>
<b>A-1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:</b> due persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.: <b>punti 1</b> due persone in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente regolamento considerato come alloggio adeguato alle esigenze del nucleo: <b>punti 1</b> tre persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.: <b>punti 2</b> tre persone ed oltre in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente regolamento considerato come alloggio adeguato alle esigenze del nucleo; <b>punti 2</b>
<b>A-1.5)</b> abitazione in alloggio ant igienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte della autorità competente: <b>punti 3</b> Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia accertata a favore di altro richiedente inserito nella graduatoria generale.
<b>A-2)</b> abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dal Servizio sociale dell'ente pubblico (comprovata mediante relazione dei Servizi Sociali): <b>punti 6</b>
<b>A-2.1)</b> sistemazione precaria che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio emesso da non oltre un anno alla data della domanda e/ o dalla data dell'ultimo aggiornamento. <b>punti 6</b>
<b>A-3)</b> richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da ente pubblico o da privati, o in alloggio e.r.p. o di proprietà comunale assegnato in via provvisoria e/o d'urgenza, che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro tre anni dalla data di presentazione della domanda: <b>punti 4</b>
<b>Le condizioni A-1.1), A.2) e A.3) non sono cumulabili fra loro e con le altre condizioni oggettive. Nei casi di cumulabilità, il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti.</b>

## B- DISAGIO ECONOMICO

**B-1)** Nucleo richiedente con reddito, calcolato ai sensi del d.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (valore I.S.E.E.) riferito al massimo valore I.S.E.E. previsto per l'accesso:

- Inferiore o pari al 20% dell'ISEE d'accesso	punti 4
- Inferiore o pari al 30% dell'ISEE d'accesso	punti 3
- Inferiore o pari al 50% dell'ISEE d'accesso	punti 1

In presenza di reddito complessivo inferiore al 20 % del valore Isee riferito al massimo previsto per l'accesso, verrà effettuato il controllo automatico presso gli uffici competenti. In presenza di reddito complessivo inferiore al 10% del valore Isee riferito al massimo previsto per l'accesso dovrà essere presentata idonea documentazione giustificativa che comprovi i mezzi di sostentamento del nucleo richiedente (Es. redditi esenti ai fini Irpef, sostegno economico dei Servizi Sociali ecc.)

**B-2)** Richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida:

**B-2.1)** in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo (imponibile fiscale) dell'intero nucleo richiedente, così come indicato dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda: **punti 1**

**B-2.2)** in misura superiore al 50% sul reddito complessivo (imponibile fiscale) dell'intero nucleo richiedente, così come indicato dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda: **punti 2**

**B-2.3)** in misura superiore al 70% sul reddito complessivo (imponibile fiscale) dell'intero nucleo richiedente, così come indicato dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda: **punti 3**

## C) CONDIZIONI SOGGETTIVE

**C-1)** nucleo richiedente composto da 4 unità e oltre di cui almeno due minori: **punti 3**

**C-2)** nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa) anche con minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al 75%: **punti 3**

**C-3)** presenza, nel nucleo richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di aggiornamento della graduatoria: **punti 2**

**Le condizioni C.2) e C.3) non sono cumulabili.**

**C-4)** nucleo richiedente con anzianità di formazione non superiore a quattro anni dalla data di presentazione della domanda e nucleo la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data: **punti 1**

Nel secondo caso il nucleo deve risultare costituito alla data di assegnazione. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei componenti il nucleo abbia superato il trentacinquesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrano di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata, secondo lo standard abitativo previsto dalla disciplina regionale vigente.

**C-5)** presenza nel nucleo familiare richiedente di persona portatrice di handicap. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

**C-5.1)** una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: **punti 2**

**C-5.2)** una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, anche mediante assegnazione dell'indennità di accompagnamento, o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute sempre ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**

Non sono cumulabili tra di loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione C.5), tranne nel caso in cui siano riferite a persone diverse appartenenti al nucleo del richiedente ed

<p>inserirte nella domanda. In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.</p>	
<p><b>C-6) nucleo composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: <b>punti 2</b></b></p>	
<p>Oppure: nucleo composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabelle A e B</p>	
<p><b>C-6.1</b> con minore</p>	<p><b>punti 3</b></p>
<p><b>C-6.2</b> con 2 minori</p>	<p><b>punti 4</b></p>
<p><b>C-6.3</b> con 3 o più minori</p>	<p><b>punti 5</b></p>
<p>Non sono cumulatali tra di loro i punteggi previsti per la condizione C.6 con le diverse ipotesi della condizione C6.1) C6.2. e C6.3) e la condizione non viene riconosciuta quando il richiedente convive more uxorio con altra persona adulta.</p>	
<p><b>C-7) nucleo composto da una sola persona ultrasessantacinquenne: <b>punti 1</b></b></p>	
<p><b>C-8) nucleo che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza, ai sensi della l.r. 21 febbraio 1990, n. 14 e s.m.i.: <b>punti 2</b></b></p>	
<p><b>C-9) Residenza nel Comune di CAMPEGINE del richiedente alla data di presentazione o aggiornamento della domanda:</b></p>	
<p><b>C-9.1)</b> Richiedente con residenza nel Comune da oltre 3 anni e fino a 5</p>	<p><b>punti 2</b></p>
<p><b>C-9.2)</b> Richiedente con residenza nel Comune da oltre 5 anni e fino a 10</p>	<p><b>punti 4</b></p>
<p><b>C-9.3)</b> Richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni</p>	<p><b>punti 6</b></p>

**COPIA**

C.C. N. 9 del 09/03/2013

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
ART. 49 – COMMA 1 –  
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000  
COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 3,  
COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 174/2012**

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESP. 3° SETTORE:  
ASSETTO TERRIT. – AMBIENTE - PATRIMONIO  
F.to Arch. Silvia Cavallari**

**COPIA**

**C.C. N. 9 del 09/03/2013**

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to CERVI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA

=====

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Pelosi Anna Maria

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal \_\_\_\_\_ è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

**Conforme all'originale ad uso amministrativo.**

Campegine, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.sa Pelosi Anna Maria**